CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

TESTO COORDINATO DEGLI ATTI ORGANIZZATIVI PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19

INDICE

PREMESSA

1. **RACCOLTA DEI DECRETI LEGGE PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19**

2. **TABELLA DI COORDINAMENTO DEI DECRETI LEGGE PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19**

3. **RACCOLTA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DIRETTIVE CIRCOLARI, ORDINANZE, PROTOCOLLI DI INTESA, PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 1**

4. **TABELLA DI COORDINAMENTO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CIRCOLARI, ORDINANZE, PROTOCOLLI DI INTESA, PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 1**

5. **RACCOLTA DELLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 1**

6. **RACCOLTA DELLE DELIBERE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 1**

7. **RACCOLTA DEI PROVVEDIMENTI DELLE STRUTTURE PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 1**

a) **Segreteria Generale**
b) **Servizio Amministrativo**
c) **Servizio Tecnico Organismi di Controllo e Garanzia**
d) **Servizio Amministrativo e Servizio Tecnico Organismi di Controllo e Garanzia**

8. **TABELLA DI COORDINAMENTO DEGLI ATTI ORGANIZZATIVI PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19**

9. **TESTO COORDINATO DEGLI ATTI ORGANIZZATIVI PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19**

PREMESSA

Il testo coordinato degli atti organizzativi del Consiglio regionale del Lazio tiene conto di tutta la normativa nazionale e regionale, legislativa e regolamentare, prodotta nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 dal 30 gennaio 2020 fino al 30 aprile 2020 ma resterà in costante aggiornamento per l'intero periodo emergenziale.

La redazione del testo, ancorché riferito agli atti inerenti l'organizzazione amministrativa e lavoristica del Consiglio regionale, ha come filo conduttore la normativa nazionale legislativa e regolamentare che ha inciso e prodotto effetti per la disciplina del Consiglio regionale.

Il testo coordinato, nei primi due capitoli, tiene conto della raccolta normativa nazionale e regolamentare nazionale, per poi confluire nelle due tabelle coordinate con le norme abrogate o modificate e quelle che attualmente sono in vigore.

Analogamente, i successivi capitoli dapprima raccolgono i provvedimenti del Presidente della Regione Lazio, e quindi del Consiglio regionale e poi, nelle tabelle rappresentano il coordinamento delle norme abrogate e attualmente in vigore.

Il testo si chiude con il provvedimento finale che tiene conto del coordinamento degli atti organizzativi attualmente in vigore.

1. RACCOLTA DEI DECRETI LEGGE PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19

Il primo capitolo contiene la raccolta dei decreti legge prodotti nel corso dell'emergenza epidemiologica covid – 19 di interesse del Consiglio regionale del Lazio.

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale – Edizione straordinaria - n. 45 del 23.02.2020)
Legge 5 marzo 2020, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.61 del 09-03-2020)
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020)
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.70 del 17.03.2020)
Decreto – legge 8 aprile 2020, n.23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 94 del 08.04.2020)

2. COORDINAMENTO DEI DECRETI LEGGE PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19

Il secondo capitolo è dedicato al coordinamento delle norme dei decreti legge prodotti nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 che impattano sul Consiglio regionale

DECRETO LEGGE	ARTICOLI IN VIGORE	ARTICOLI ABROGATI O MODIFICATI
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) Note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).	**Art. 3, comma 6,bis** Attuazione delle misure di contenimento **Art. 4 Disposizioni finanziarie** 1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine e' corrispondentemente incrementato. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 ((,)) pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ((all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)). Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare ((,)) con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	Gli articoli che seguono sono stati abrogati dal Decreto legge 25 marzo 2020, n.19 **Art. 1** **Art.2** **Art.3 commi 1, 2, 3, 4 ,5, 6** **Art.5**
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020) Note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2020	**CAPO II** **SOSPENSIONE E PROROGA DEI TERMINI** Art. li: 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 commi 2 e 3, 9, 10, 11, 12 **CAPO II** **MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO** Art.li: 13, 14 commi 2 e 3, 15, 16, 17, 18, 19 commi 1,2 e 3, 20, 21, 22, 23, 24 **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**	**L'art. 8, comma 1, lettera a)**; è stato modificato dall' art. 61, comma 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) **L'art. 8, comma 1** è stato modificato dall'art. 61 comma 2

	Art.li: 36, 37	**L'art. 14, comma 1** è stato modificato dall'art. 20, comma 6 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) **L'art. 19, comma 4** è stato modificato dall'art. 87, comma 8 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) **L'art. 35** è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett.b) DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) Note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020	CAPO II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori Art.li: da 23 a 48 TITOLO IV Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese Art.63 Premio ai lavoratori dipendenti Art.64 Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro Art.66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 TITOLO V Ulteriori disposizioni Capo I (Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19) Art. 73 Semplificazioni in materia di organi collegiali	**L'art. 60** è stato modificato dall'art. 21, comma 1 del Decreto legge 8 aprile 2020, n.23 **L'art.67, comma 1** "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori" è stato modificato dall'art. 29, comma 3 del Decreto legge 8 aprile 2020, n.23 **L'art. 83, commi 1, 2, e 6** è stato modificato dall'art.36, commi 1 e 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 **Art. 85, comma 5** è stato modificato dall'art. 36, comma 4 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23

	Art. 75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese Art. 81 Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020 Art. 83, commi 3,4,5 e dal comma 7 al comma 22 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare Art. 84 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa Articolo 85 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile Art. 87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali	**L'art. 87, comma 5**, è stato modificato dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5, comma 1 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 .
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) Note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020	Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 Art. 2 Attuazione delle misure di contenimento Art. 3 Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale Art. 4 Sanzioni e controlli Art. 5 Disposizioni finali	
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) Note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020	Attualmente in vigore Articoli di interesse: Art. 36. Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare Art. 37 Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza Art. 41 Disposizioni in materia di lav**oro**	

3. RACCOLTA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CIRCOLARI, ORDINANZE, PROTOCOLLI DI INTESA, PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 1

Il terzo capitolo contiene la raccolta dei Decreti del Presidente del Consiglio, circolari, ordinanze, protocolli di intesa, prodotti nel corso dell'emergenza epidemiologica Covid – 1 di interesse del Consiglio regionale del Lazio.

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)
Delibera del consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)
Decreto del presidente del consiglio 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
Decreto del presidente del 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)
Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020)
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807) (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)
Direttiva della funzione pubblica n.1 del 26 febbraio 2020
Emergenza epidemiologica COVID-2019
Direttiva della funzione pubblica n.2 del 12 marzo 2020
Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Circolare funzione pubblica n.1/2020 del 4 marzo 2020
Misure incentintavanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa
Circolare della funzione pubblica n.2/2020 del 02 aprile 2020
Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" - Circolare esplicativa.
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "covid-19" del 3 aprile 2020
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020

4. COORDINAMENTO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CIRCOLARI, ORDINANZE, PROTOCOLLI DI INTESA, PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 1

PROVVEDIMENTI	NOTE	ABROGATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)		**L'art. 1** del dpcm 23 febbraio 2020 è stato superato dal dpcm 11 marzo poiché le misure di contenimento della diffusione del virus sono state estese a tutto il territorio nazionale

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)	Con questa delibera viene dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)		Ha cessato di produrre efficacia
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)		Ha cessato di produrre efficacia
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)	In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato". Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche	**La lettera *d)* dell'art. 1** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita (dapprima dall'art. 1, comma 3 del dpcm 9 marzo,) e poi dall'art. 1 del dpcm 1 aprile 2020 **L'art. 1** ancorché ancora efficace può considerarsi superato dall'art. 1 del **decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020** con l'estensione

	ai territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.	a tutto il territorio nazionale delle misure restrittive. L'intero Dpcm a partire dal 14 aprile 2020 cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 8, comma 2, del dpcm 10 aprile 2020.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)	Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020 e sono valide per l'intero territorio nazionale	E' stata superata la data del 3 aprile 2020 con la data del 25 marzo 2020 del dpcm 11 marzo 2020 L'intero Dpcm a partire dal 14 aprile 2020 cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 8, comma 2, del dpcm 10 aprile 2020.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)	Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020.	E' superata la data del 25 marzo con la data del 3 aprile prevista dal dpcm 22 marzo 2020 L'intero Dpcm a partire dal 14 aprile 2020 cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 8, comma 2, del dpcm 10 aprile 2020.
ORDINANZA Ministero della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020)		Ha cessato di produrre effetti
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da	Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al dpcm 11 marzo 2020	L'intero Dpcm a partire dal 14 aprile 2020 cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 8, comma 2, del dpcm 10 aprile 2020.

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807) (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)	Proroga l'efficacia delle disposizioni dei dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020.	L'intero Dpcm a partire dal 14 aprile 2020 cessa di avere efficacia ai sensi dell'art. 8, comma 2, del dpcm 10 aprile 2020.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)	Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.	Il dpcm 10 aprile 2020 viene sostituito dal dpcm 26 aprile 2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) **GU serie generale n.108 del 27-04-2020)**	**Art. 10 Disposizioni finali** Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020	
DIRETTIVA DELLA FUNZIONE PUBBLICA N.1 DEL 26 FEBBRAIO 2020 Emergenza epidemiologica COVID-2019 Note: La direttiva è stata registrata dalla Corte dei conti in data 26 febbraio 2020, n. 338		E' stata superata dalla Direttiva della Funzione pubblica n. 2

DIRETTIVA DELLA FUNZIONE PUBBLICA N.2 DEL 12 MARZO 2020 Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Note: Registrata alla Corte dei conti il 12/03/2020 - n. 446.		Il punto 6 della direttiva in materia di concorsi pubblici è stato superato dal D.L. 18/2020 il quale prevede la sospensione dello svolgimento di concorsi fino al 16 maggio 2020.
CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA N.1/2020 DEL 4 MARZO 2020 Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa		La circolare n.1/2020 del Dipartimento della Funzione pubblica è stata superata dalla Circolare n.2/2020
CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA N.2/2020 del 02 aprile 2020 Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19*" - Circolare esplicativa.	La Circolare n.2/2020 ha chiarito tutti i punti relativi agli istituti relativi al rapporto di lavoro pubblico contenuti nel decreto legge 17 marzo, n.18	
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 14 MARZO 2020		E stato integrato dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
PROTOCOLLO DI ACCORDO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA "COVID-19" del 3 aprile 2020	Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni hanno ritenuto fondamentale promuovere	

	orientamenti comuni e condivisi per agevolare tutte le amministrazioni pubbliche, nell'estesa adozione di modalità organizzative di lavoro agile e piani di sicurezza anti-contagio.	
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 24 APRILE 2020	Il Protocollo è stato siglato dalle parti sociali in attuazione della misura contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.	

5. RACCOLTA DELLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Ordinanza del Presidente n. Z00002 del 26/02/2020 Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza del Presidente n. Z00004 del 08/03/2020 Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione– Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza del Presidente n. Z00005 del 09/03/2020 – Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020 Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione".

Ordinanza del Presidente n. Z00006 del 10/03/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza del Presidente n. Z00012 del 19/03/2020 – Ulteriori misure relative al Comune di Fondi

Ordinanza del Presidente n. Z00020 del 27/03/2020 – Ulteriori misure relative al Comune di Fondi

Ordinanza del Presidente n. Z00021 del 30/03/2020 – Ulteriori misure relative al Comune di Contigliano

Ordinanza del Presidente n. Z00023 del 03/04/2020 – Ulteriori misure relative ai Comuni di Fondi, Nerola e Contigliano

Ordinanza del Presidente n. Z00027 del 15/04/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza del Presidente n. Z00030 del 15/04/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza del Presidente n. Z00033 del 18/04/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

6. RACCOLTA DELLE DELIBERE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 marzo 2020, n.47 Misure organizzative volte a prevedere il contagio da COVID – 19 (Coronavirus) Atto di indirizzo.

Deliberazione dell'Ufficio di Pres**idenza 8 marzo 2020, n.48** Misure volte a prevenire il contagio da Covid – 19 (Coronavirus). Chiusura delle sedi del Consiglio regionale.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 13 marzo 2020, n.49 Misure urgenti volte a prevenire il contagio da Covid – 19 (Coronavirus). Dpcm 11 marzo 2020. Atto di indirizzo.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 marzo 2020, n.50 Disciplinare per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica dell'Ufficio di Presidenza.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 marzo 2020, n.51 Disciplinare per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica delle commissioni consiliari e di altri organi istituzionali

7. RACCOLTA DEI PROVVEDIMENTI DELLE STRUTTURE

a. Segreteria Generale

Disposizione 14 marzo 2020 n. 1/SG Individuazione delle le attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale addetto alle stesse ai sensi di quanto previsto dal d.p.c.m. 11 marzo 2020.

Disposizione 19 marzo 2020, n. 2/SG Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale addetto alle stesse ai sensi di quanto previsto dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal d.p.c.m. 11 marzo 2020. Revoca disposizione 14 marzo 2020, n. 1/SG.

b. Servizio Amministrativo

Nota 5 marzo 2020 Misure organizzative in attuazione della direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica 0012035 del 25.02.2020 recante "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n.6 del 2020"

Nota 8 marzo 2020 Chiusura 9 e 10 marzo delle sedi Consiglio regionale per attività di sanificazione e disinfezione degli ambienti.

Nota 10 marzo 2020 Proroga chiusura delle sedi Consiglio regionale per attività di sanificazione e disinfezione degli ambienti

Circolare 14 marzo 2020 Misure organizzative in attuazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e della direttiva della del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2/2020.

Disposizione 19 marzo 2020, n. 2/SA Deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 marzo 2020, n. 49 - disposizione del segretario generale 14 marzo 2020, n. 1/SG - circolare del direttore del servizio Amministrativo 14 marzo 2020. Disposizione ex art. 33, co. 2, lett. c) del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

Circolare 25 marzo 2020 Misure organizzative in attuazione del D.L. 17 marzo 2020, n.18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" Proroga Smart Working

Circolare 02 aprile 2020 Decreto 17 marzo 2020 n.18. Circolare esplicativa

Circolare 15 aprile 2020 Ferie solidali

c. Servizio Tecnico Organismi Di Controllo E Garanzia

Circolare 15 marzo 2020 Misure da adottare per accogliere istanze, plichi e materiali che pervengono alla sede di Via della Pisana in stato di emergenza da Covid-19

d. Servizio Amministrativo E Servizio Tecnico Organismi Di Controllo E Garanzia

Circolare 24 marzo 2020 Procedure e regole di comportamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Documento di riepilogo

8. TABELLA DI COORDINAMENTO DEGLI ATTI ORGANIZZATIVI

ORGANISMO	PROVVEDIMENTO	NOTE
Ordinanze del Presidente della Regione	**Ordinanza n. Z00002 del 26/02/2020** **Ordinanza n. Z00004 del 08/03/2020** **Ordinanza n. Z00005 del 09/03/2020** **Ordinanza n. Z00006 del 10/03/2020** **Ordinanza n. Z00009 del 17/03/2020** **Ordinanza n. Z00020 del 27/03/2020** **Ordinanza n. Z00021 del 30/03/2020** **Ordinanza n. Z00027 del 15/04/2020** **Ordinanza n. Z00030 del 15/04/2020** **Ordinanza n. Z00033 del 18/04/2020**	L'Oridanza n. Z00004 può considersarsi superata L'Ordinanza n. Z00006 è di interesse il comma 6 L'Ordinanza n. Z00020 ha dichiarato "zona rossa" il Comune di Fondi. Non è più attuale Ordinanza n.Z00021 ha dichiarato "zona rossa" Conigliano. Non è più attuale Ordinanza n.Z00027 ha dichiarato "zona rossa" Rocca di Papa" Ordinanza n.Z00030 ha previsto l'obbligo di vaccinazione per talune categorie di persone L'Ordinanza n. Z00033 ha dichiarato "zona rossa" il territorio del Comune di Campagnano di Roma fino al 2 maggio 2020
Deliberazioni Ufficio Di Presidenza	**Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 marzo 2020, n.47** Misure organizzative volte a prevedere il contagio da COVID – 19 (Coronavirus) Atto di indirizzo. **Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 marzo 2020, n.48** Misure volte a prevenire il contagio da Covid – 19 (Coronavirus). Chiusura delle sedi del Consiglio regionale. **Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 13 marzo 2020, n.49** Misure urgenti volte a prevenire il contagio da Covid – 19 (Coronavirus). Dpcm 11 marzo 2020. Atto di indirizzo.	La Deliberazione dell'ufficio di Presidenza 8 marzo 2020, n.48 non produce più effetti.

	Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 marzo 2020, n.50 Disciplinare per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica dell'Ufficio di Presidenza. **Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 marzo 2020, n.51** Disciplinare per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica delle commissioni consiliari e di altri organi istituzionali	
Disposizioni Segreteria Generale	**Disposizione 14 marzo 2020 n. 1/SG** Individuazione delle le attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale addetto alle stesse ai sensi di quanto previsto dal d.p.c.m. 11 marzo 2020. **Disposizione 19 marzo 2020, n. 2/SG** Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale addetto alle stesse ai sensi di quanto previsto dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal d.p.c.m. 11 marzo 2020. Revoca disposizione 14 marzo 2020, n. 1/SG**.**	La Disposizione 14 marzo 2020 n.1/SG è stata revocata dall Disposizione 19 marzo 2020, n.2/SG attualmente in vigore
Atti del Servizio Amministrativo	**Nota 5 marzo 2020** Misure organizzative in attuazione della direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica 0012035 del 25.02.2020 recante "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n.6 del 2020" **Nota 8 marzo 2020** Chiusura 9 e 10 marzo delle sedi Consiglio regionale per attività di sanificazione e disinfezione degli ambienti. **Nota 10 marzo 2020** Proroga chiusura delle sedi Consiglio regionale per attività di sanificazione e disinfezione degli ambienti	Le note 9 e 10 marzo 2020 non producono più effetti La nota 5 marzo 2020, la circolare 15 marzo 2020, la circolare 24 marzo 2020, la circolare 2 aprile 2020, la circolare 15 aprile 2020, la circolare 15 aprile 2020 e la disposizione 19 marzo 2020, n. 2/SA vengono coordinate in un unico testo.

	Circolare 14 marzo 2020 Misure organizzative in attuazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e della direttiva della del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2/2020. **Circolare 25 marzo 2020** Misure organizzative in attuazione del D.L. 17 marzo 2020, n.18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" Proroga Smart Working **Disposizione 19 marzo 2020, n. 2/SA** Deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 marzo 2020, n. 49 - disposizione del segretario generale 14 marzo 2020, n. 1/SG - circolare del direttore del servizio Amministrativo 14 marzo 2020. Disposizione ex art. 33, co. 2, lett. c) del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. **Circolare 02 aprile 2020** Decreto 17 marzo 2020 n.18. Circolare esplicativa **Circolare 15 aprile 2020** Ferie solidali	
Atti del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia	**Circolare 18 marzo 2020** Misure da adottare per accogliere istanze, plichi e materiali che pervengono alla sede di Via della Pisana in stato di emergenza da Covid-19	La Circolare 18 marzo 2020 e la comunicazione 17 aprile 2020 sono in vigore e vengono coordinate nel testo finale La Circolare 17 aprile 2020 non produce più effetti
Atti del Servizio Amministrativo e Servizio Tecnico Organismi di Controllo e Garanzia	**Circolare 24 marzo 2020** Procedure e regole di comportamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Documento di riepilogo	La circolare 24 marzo 2020 è in vigore e va collegata con la nota 5 marzo 2020, la circolare 15 marzo 2020, la circolare 24 marzo, la circolare 2 aprile 2020, la circolare 15 aprile 2020 e la disposizione 19 marzo, n. 2/SA

9. TESTO COORDINATO DEGLI ATTI ORGANIZZATIVI PRODOTTI NEL CORSO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19

PREMESSA

Il presente testo è il risultato del coordinamento dei provvedimenti adottati dagli Organi del Consiglio regionale del Lazio nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 al fine di recepire la normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale riportati nei paragrafi precedenti.

La produzione normativa proseguirà almeno per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ovvero fino al 31 luglio 2020, pertanto, tale elaborazione sarà in costante aggiornamento per tutta la durata dello stato emergenziale.

A partire dall'Ordinanza Z00002 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Lazio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 27.02.2020, sono state adottate "misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19." Ad oggi si sono succedute 35 Ordinanze del Presidente della Regione Lazio, riportate in ordine cronologico in tabella, che hanno tenuto conto dell'evolversi della normativa nazionale pur mantenendo comunque l'autonomia che ogni regione ha nel riparto di competenze legislative sancito dalla Costituzione.

Ad ogni decisione del Governo che producesse effetti sull'organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza ha demandato al Segretario Generale l'adozione dei relativi atti.

A partire dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 le misure adottate per fronteggiare il contagio da COVID – 19 vengono estese a tutto il territorio nazionale.

Alla luce degli atti adottati dalle Strutture del Consiglio regionale, e riportati in tabella, ne consegue la relativa disciplina coordinata che si applica al personale del Consiglio regionale e alle società a controllo pubblico e enti vigilati.

1. APERTURA SEDI DI LAVORO

Tutte le sedi del Consiglio regionale del Lazio sono aperte e continuando ad assicurare il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali. Durante il periodo di emergenza e quindi fino al 31 luglio 2020 è fatto assoluto divieto di accesso agli uffici regionali di minori e familiari dei dipendenti dei consiglieri e dei collaboratori regionali. Il divieto di accesso non riguarda le persone addette all'assistenza di personale con disabilità.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA – SMART WORKING

Le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono state tutte finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, pertanto ai sensi dell'art. 87, comma 1, del d.l. n. 18/2020, come confermato dall'art. 1, lett. gg) del Decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 26 aprile 2020, il "lavoro agile" diviene la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni secondo la procedura semplificata, anche in deroga agli accordi individuali di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, salvo che con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione preveda una data antecedente.

Il dipendente che ha inteso svolgere la propria attività in Smart Working ha presentato, ai sensi della nota n. 5132 del 04.03.2020 del Servizio Amministrativo, una istanza in carta semplice al proprio dirigente ovvero, qualora assegnato alle strutture di diretta collaborazione, al rispettivo responsabile o al Presidente del gruppo consiliare, nel caso di assegnazione alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, che, valutata la richiesta e verificato che l'attività fosse smartizzabile, ha autorizzato il dipendente inviando all'indirizzo lavoroagilecrl@regione.lazio.it la documentazione richiesta nella circolare richiamata.

Pertanto, coloro che volessero usufruire del lavoro agile e a tutt'oggi non lo abbiano ancora attivato, devono inviare con una istanza all'indirizzo lavoroagilecrl@regione.lazio.it la seguente documentazione:

- proposta di svolgimento attività debitamente compilata e sottoscritta dal Direttore e Dirigente (Allegato 1 alla nota n. 5132 del 04.03.2020)
- opuscolo informativo ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 debitamente sottoscritto dal dipendente (Allegato 2 alla nota n. 5132 del 04.03.2020
- modulo dati per configurazione notebook (Allegato 3 alla nota n. 5132 del 04.03.2020)
- nota per accesso VPN (Allegato 4 alla nota n. 5132 del 04.03.2020)

Con riferimento al pc o al pc portatile il dipendente deve, altresì, produrre apposita dichiarazione con la quale attesta:

- di disporre di un pc o portatile personale con Windows 8 o superiore o Apple MacOs 10.13 (Sierra) o superiore, le cui licenze sono state regolarmente acquistate;
- di utilizzare una connessione internet disponibile;
- la disponibilità a configurare la propria dotazione nella modalità funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa (installazione licenza e pacchetto Office 365 quali a titolo esemplificativo: Teams, Skype, OneDrive, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, ecc.);
- un numero telefonico di contatto per l'Amministrazione;
- di aver concordato con il Responsabile della struttura contenuti ed obiettivi dell'attività lavorativa da svolgere.

Nel caso in cui il dipendente non sia in possesso di pc personale e rete internet e l'attività del dipendente non sia smartizzabile o non sia possibile assegnare al dipendente ulteriori attività smartizzabili, ai sensi dell'art. 87, comma 3, d.l. n. 18/2020, il dirigente o, nel caso delle strutture di

diretta collaborazione politica, il responsabile, è tenuto a far fruire al dipendente le ferie pregresse, congedi, e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperite tali possibilità il dirigente, o, nel caso delle strutture di diretta collaborazione politica, il responsabile, può motivatamente esentare il dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Congedo straordinario). Il provvedimento di esenzione è comunicato al dipendente interessato e trasmesso al servizio "Amministrativo".

Ai sensi dell'art. 39, d.l. n. 18/2020, fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita' nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Alla luce di quanto osservato la presenza del personale negli uffici deve essere limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.

Con disposizione della Segreteria Generale 19 marzo 2020, n. 2/SG sono state individuate le attività ritenute indifferibili da rendere in presenza ridotta del personale nell'ambito del Consiglio regionale di seguito elencate:

a) ricezione, protocollazione e distribuzione della corrispondenza cartacea.

Sono state**,** altresì, individuate le attività ritenute indifferibili da rendere in presenza nell'ambito del Consiglio regionale, nei casi di riunione in presenza dei componenti dei rispettivi organismi, di seguito elencate:

a) assistenza tecnico-legislativa e assistenza tecnico-amministrativa ai lavori dell'Aula e delle commissioni consiliari;

b) assistenza tecnico-amministrativa ai lavori della Giunta delle elezioni, della Giunta per il regolamento e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;

c) assistenza e supporto tecnico-amministrativo ai lavori dell'Ufficio di presidenza;

d) assistenza e supporto tecnico-amministrativo ai lavori del Collegio dei revisori dei conti;

e) attività di informazione istituzionale nei casi di riunione dell'Aula e delle commissioni consiliari.

Tuttavia ciascun direttore, nei casi in cui si verifichino situazioni dettate da necessità contingenti che richiedono l'indifferibile presenza di dipendenti in servizio, può disporne la temporanea presenza in sede per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività.

3. PERMESSI LAVORATIVI EX LEGGE 104/1992

L'articolo 24 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, fino al 30 aprile, incrementa il permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un numero di giorni complessivo, pari a 12, tali ulteriori giornate sono fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

I dipendenti che, ai sensi del predetto comma 3, dell'articolo 33, possono fruire di tali giorni sono:

1. genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
2. coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
3. lavoratori con disabilità grave.

Pertanto, i dipendenti che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, ex articolo 33, comma 3, legge 104/1992, + 12 giorni tra marzo e aprile, ex articolo 24, comma 1 del d.l. 18/2020). Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi.

Il dipendente che fruisce dei permessi ex art. 33, comma 3 della l. 104/1992 per due familiari avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).

Gli aventi diritto non devono presentare una nuova domanda per usufruire di tali permessi ma possono farne richiesta, come di consuetudine, dopo averlo concertato con il proprio dirigente, ovvero, per i dipendenti assegnati alle strutture di diretta collaborazione, con il proprio responsabile per valutarne la compatibilità con le esigenze lavorative della struttura di appartenenza

Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto, fino al 30 aprile 2020, per i dipendenti:

1. disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
2. immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione;

le assenze dal lavoro prescritto dalle competenti autorità (ossia l'istituto di medicina legale della asl di appartenenza) sono equiparate al ricovero ospedaliero di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

4. CONGEDI PARENTALI, INDENNITA' E PERMESSI

L'articolo 25 del medesimo d.l. 18/2020 reca disposizioni in materia di congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico ed introduce una nuova forma di congedo a favore dei genitori, anche affidatari.

Ai sensi del su menzionato art. 25, il dipendente – genitore di figli che abbiano fino a 12 anni di età a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al DPCM 4 marzo 2020, ha diritto per un periodo continuativo o frazionato, ad un congedo di complessivi 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione. Tale congedo sostituisce, eventualmente, con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, l'eventuale congedo parentale non retribuito già in godimento, senza essere computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Tale congedo parentale può essere fruito, alternativamente, da entrambi i genitori dipendenti per un totale di 15 giorni complessivi. Indipendentemente dall'età dei figli, questo nuovo congedo spetta anche per i figli con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Il dipendente che abbia figli di età compresa fra 12 e 16 anni può usufruire di un congedo non retribuito.

La fruizione del congedo disciplinato dalla disposizione in esame è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
2. disoccupato o non lavoratore.

Infine l'art. 25, comma 6 del decreto legge citato, ridetermina i permessi retribuiti per i sindaci ex articolo 79, comma 4 del d.lgs. 267/2000, in 72 ore, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Inoltre per i sindaci dipendenti del Consiglio regionale le assenze dal lavoro derivanti dal comma citato sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, ossia costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.l. 9/2020, nell'ambito di misure urgenti in materia di pubblico, il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta a COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero". Pertanto, nel caso in cui il dipendente sia assente dal lavoro per le motivazioni predette, non devono essere applicate le decurtazioni stipendiali previste dal decreto n. 112/2008.

5. FERIE SOLIDALI

Con Circolare prot. RU 6418 del 15 aprile 2020 si è provveduto a regolamentare la fruizione delle "ferie solidali" come strumento a disposizione di chi ha bisogno di conciliare lo svolgimento dell'attività lavorativa con l'attività di cura dei minori a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri di assistenza.

Le ferie solidali rappresentano un istituto introdotto in Italia dall'art.24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità".

Il menzionato art. 24, rubricato "cessione dei riposi e delle ferie" consente ai lavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Ciò avviene nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro. Solo a seguito dell'intervento dei CCNL il principio solidaristico sancito dalla legge potrò trovare completa operatività.

Per quanto riguarda i dipendenti degli Enti locali, la fonte di regolazione delle ferie solidali è l'art. 30 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016 – 2018.

Alla luce di quanto evidenziato, ogni dipendente del Consiglio regionale del Lazio che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute può presentare al servizio "Amministrativo" una specifica richiesta di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

La domanda può essere reiterata.

Ricevuta la richiesta, con apposita comunicazione che garantisce l'anonimato, il Servizio Amministrativo renderà tempestivamente nota tale esigenza a tutto il personale.

Ogni dipendente del Consiglio regionale del Lazio potrà volontariamente e, a titolo gratuito, cedere le proprie ferie in tutto o in parte.

Sono cedibili esclusivamente le ferie che eccedono i 20 giorni annuali di cui ognuno deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie.

I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute verranno distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all'art. 32 del CCNL 2016 – 2018 Funzioni Locali e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Una volta attribuite, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

Qualora, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, cessino le condizioni di necessità legittimanti, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

6. CONCORSI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 87, comma 5 del d.l. 18/2020 lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese fino al 16 maggio 2020. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché' la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

7. MISSIONI

Il Consiglio regionale garantisce lo svolgimento della partecipazione a riunioni organizzate o convocate dalle Istituzioni nazionali, dall'Unione Europea o dagli Organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, promuovendo in ogni caso modalità di partecipazione in call conference o sistema similare.

8. OBBLIGHI INFORMATIVI E PROCEDURE E REGOLE DI COMPORTAMENTO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

Con Circolare 22 aprile 2020 del Servizio Amministrativo e Servizio Tecnico Organismi di Controllo e Garanzia sono state recepite le procedure e regole di comportamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione che seguano la logica della precauzione e attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Si evidenzia che, come da specifica circolare del 15 marzo 2020, in attuazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e del D.L. n. 18/2020 avrà accesso alle sedi del Consiglio regionale soltanto il personale individuato con atto del dirigente e che deve svolgere attività in presenza in quanto trattasi di **attività indifferibili**

8.1 MISURE ORGANIZZATIVE DA RISPETTARE NEL CASO DI PRESENZA IN SEDE

Il personale che accede alla sede dovrà rispettare tutte le misure igienico sanitarie finalizzate al contenimento del contagio, già indicate nelle note pubblicate sulla intranet del Consiglio regionale. Da ultimo si richiama la circolare del 15 marzo 2020 in cui si si ribadisce che, nel caso di presenza in servizio, il personale dovrà rispettare tutte le misure igienico sanitarie finalizzate al contenimento del contagio già indicate nella nota n. 5132 del 04/03/2020 e, comunque, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale (mascherina).

E' obbligatorio, inoltre, che le persone presenti in sede adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani ed è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

a) Spazi comuni

Evitare assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone:

- ai tornelli in entrata e uscita dalla sede;
- nelle sale riunioni;
- nei corridoi;
- durante l'acquisto di prodotti ai distributori di bevande e alimenti;
- in tutti gli spazi comuni quali ad esempio corridoi;
- nell'ascensore, utilizzo scaglionato, una persona per volta.

In conformità a quanto disposto nel D.P.C.M. 11 marzo 2020 il servizio bar, mensa e buvette sono sospesi.

b) Modalità di accesso visitatori e ditte esterne

L'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali è consentito nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le ditte esterne contrattualizzate per l'espletamento di servizi (pulizie, manutenzione, vigilanza, assistenza ai sistemi informatici) dovranno rispettare tutte le misure igienico sanitarie finalizzate al contenimento del contagio in vigore presso la struttura; qualora durante l'erogazione del servizio il personale delle suddette ditte, non sia in grado di rispettare la distanza interpersonale di un metro, dovrà indossare le mascherine.

c) Accesso temporaneo presso la sede di lavoro

Il personale che non deve svolgere attività in presenza potrà accedere alla sede esclusivamente per il tempo necessario al recupero di eventuale documentazione o oggetti utili allo svolgimento delle

attività in smart working (quali ad esempio Kit per la firma digitale). Al momento dell'accesso alla sede il suddetto personale dovrà timbrare.

Al fine di consentire l'accesso temporaneo in sede, è necessario che ogni responsabile gerarchico invii una email al servizio di vigilanza, e per copia conoscenza al Servizio Amministrativo, indicante il personale che per ragioni indifferibili debba entrare in Consiglio regionale. Pertanto, in via esemplificativa l'email che autorizza l'entrata del proprio personale deve essere inviata da parte Capo di Gabinetto del Presidente, dal Segretario Generale, dai Direttori, dal Responsabile degli uffici di diretta collaborazione, dal Responsabile della Segreteria del Presidente/del vice Presidente, dai Consiglieri.

Qualora il nome non risulti nell'elenco, la vigilanza non può consentire l'accesso del personale dipendente in Sede.

d) Attività lavorativa erogata in presenza

Nel caso di presenza in servizio il personale dovrà rispettare tutte le misure igienico sanitarie finalizzate al contenimento del contagio sopra indicate.

Dovrà inoltre rispettare tutte le regole comportamentali per l'utilizzo degli spazi comuni.

e) Uffici che erogano attività lavorativa in presenza che hanno <u>uffici adibiti al ricevimento del pubblico</u>:

- il ricevimento del pubblico all'interno degli uffici del Consiglio regionale potrà avvenire esclusivamente per le sole attività indifferibili e per appuntamento;
- al momento del rilascio dell'appuntamento bisognerà ricordare all'utente che: *"per la sicurezza di tutti e nel rispetto delle norme di prevenzione dovrà presentarsi all'appuntamento solo se ritiene di essere in buone condizioni di salute (nessun sintomo di malattie respiratorie, tosse e starnuti), senza accompagnatori e/o figli perché non saranno ammessi ai locali del Consiglio regionale";*
- è consentito l'accesso delle persone a condizione che venga garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro fra utenti e fra utenti e operatori;
- all'interno degli uffici l'utenza potrà sostare, in attesa di essere ricevuta, solo se lo spazio consente il rispetto della distanza di sicurezza di un metro;
- in tutti i casi in cui le condizioni strutturali ed organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro è fatto divieto di accesso all'utenza;
- dovrà essere assicurata la frequente aerazione dei locali;
- per la gestione dell'eventuale accesso del pubblico presso le sedi di lavoro, i responsabili degli uffici si avvarranno della collaborazione del personale della vigilanza;
- esporre all'ingresso dell'ufficio tutte le indicazioni necessarie all'utenza per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 ivi compresa la seguente: *"per la sicurezza di tutti e nel rispetto delle norme di prevenzione dovrà presentarsi all'appuntamento solo se ritiene di essere in buone condizioni di salute (nessun sintomo di malattie respiratorie, tosse e starnuti),*

senza accompagnatori e/o figli perché non saranno ammessi ai locali dell'ufficio"; dovranno inoltre essere esposti i riferimenti e i numeri di telefono del personale incaricato per eventuali informazioni ed assistenza telefonica.

f) Dipendenti che prestano attività a contatto con il pubblico.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all'all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 il personale dovrà contattare i servizi sanitari o al numero nazionale di emergenza 112 numero verde 800.118.800 attivo a decorrere dal 27 febbraio 2020, segnalando che si tratta di caso sospetto per Coronavirus.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari si raccomanda di:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
- lavarsi accuratamente le mani;
- prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

g) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

- gli spostamenti all'interno della sede devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è in corso di erogazione la formazione a distanza, per i lavoratori in smart working.

h) **Attività indifferibili da rendersi all'esterno della sede, quali a titolo esemplificativo sopralluoghi, sorveglianza ed ogni altra attività di vigilanza.**

Il personale nell'espletare l'attività indifferibile quale ad esempio sopralluoghi, sorveglianza, vigilanza, dovrà rispettare le indicazioni per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 08 marzo 2020 -le misure igienico-sanitarie e, comunque, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale (mascherina).

In particolare l'utilizzo dell'automobile è consentito con la presenza al massimo di due persone, disposte all'interno dell'abitacolo assicurando il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come

principale misura di contenimento, è necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale (mascherina), con la raccomandazione inoltre di effettuare una frequente aerazione dell'abitacolo.

8.2 ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA IN SMART WORKING

I dipendenti che svolgono attività in smart working sono tenuti a prendere visione dell'informativa pubblicata sulla intranet regionale in primo piano, bacheca e nell'apposito box "Lavoro agile – Smart working" nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Si ricorda a tutti i dipendenti di consultare le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, e le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 e seguenti disposizioni su tutto il territorio nazionale, pubblicate sul sito http://www.governo.it/it/articolo/decretoiorestoacasadomande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278.

8.3 INFORMAZIONI PER TUTTO IL PERSONALE

Si ricorda a tutti i dipendenti di consultare le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, e le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 e seguenti disposizioni su tutto il territorio nazionale, pubblicate sul sito http://www.governo.it/it/articolo/decretoiorestoacasadomande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278.

Si ricorda che i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero verde regionale 800 118 800 o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

Si richiamano infine le informazioni indicate nel "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*", sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali integrato dal "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro"* del 24 aprile 2020 e nel "*Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "covid-19*" del 3 aprile.

In particolare:

- il dipendente ha obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°), altri sintomi influenzali, chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria ai numeri sopraindicati;

- il dipendente deve essere consapevole e accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- il dipendente deve rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- il dipendente deve informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Inoltre, così come stabilito dall'art. 4 del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, se un dipendente fanno ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è obbligato a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio ed essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera b), dpcm 26 aprile 2020 ove può svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile o fruire degli istituti giuridici previsti dalla contrattazione collettiva quali in via esemplificativa permessi, congedi, ferie.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, è obbligato a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati ed attenersi a tutte le comunicazioni e a quanto previsto in precedenza dal presente atto nel caso di insorgenza di sintomi.

8.4 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE

- nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Responsabile della Struttura di appartenenza che informerà tempestivamente il Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia

- si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali; il Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19;

- l'Amministrazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Amministrazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

9 EVENTI AGGREGATIVI DI QUALSIASI NATURA E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Sono sospese le attività convegnistiche o congressuali, nonché le manifestazioni di qualsiasi natura che comportino affollamento. Resta, comunque salva la facoltà di svolgere riunioni con strumenti telematici o se indispensabili tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un distanziamento di almeno un metro, come misura precauzionale, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità.

A tal proposito, per quanto riguarda lo svolgimento delle sedute in modalità telematica delle commissioni consiliari e di altri organi istituzionali, l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione 28 marzo 2020 n. 50 ha approvato il "Disciplinare per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica" e con Deliberazione 28 marzo 2020 n. 51 ha approvato il "Disciplinare per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica delle commissioni consiliari e di altri organi istituzionali"

10 MISURE DA ADOTTARE PER ACCOGLIERE ISTANZE, PLICHI E MATERIALI CHE PERVENGONO ALLA SEDE DI VIA DELLA PISANA IN STATO DI EMERGENZA DA COVID-19.

Il soggetto che intende depositare all'accettazione del Consiglio istanze, documenti e/o pacchi deve:

1. Essere identificato alla porta carraia dagli addetti alla sicurezza della Sede che tramite comunicazione telefonica contattano il Funzionario che deve ricevere l'istanza, il plico o simili.

2. Il soggetto che deve depositare l'istanza, documenti e/o plichi si reca al varco principale dell'edificio e deposita all'ufficio situato alla destra dei tornelli i documenti. Tale ufficio è dotato di vetro di sicurezza e sistema di introduzione di documenti tali da non permettere il contatto fisico tra soggetto esterno e dipendente abilitato alla ricezione delle istanze, documenti e/o plichi.

3. In caso di plico voluminoso il dipendente acquisisce dal varco indicato al punto 2 il solo documento di accompagnamento e chiede all'operatore della sicurezza della sede di aprire una delle due porte poste alla sinistra dei tornelli d'accesso. Tale zona di accesso ha la possibilità di utilizzare due porte in linea. L'operatore della sicurezza apre la prima porta, azionata a distanza con un comando elettrico, il soggetto esterno deposita il plico all'interno del vano posto dopo la porta ed esce. Successivamente l'operatore della sicurezza chiude a distanza la porta utilizzata per far entrare il plico e apre la seconda porta posta lungo il corridoio principale per far recuperare al dipendente del consiglio il plico depositato.

11 ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE

Negli ambienti delle sedi del Consiglio regionale aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento devono essere affisse, a cura del servizio "Tecnico, Organismi di controllo e garanzia", le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che di seguito si riportano e che contestualmente sui siti Internet e intranet.

Misure igienico-sanitarie

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuali igienico-sanitarie.

Firmato digitalmente da:Cinzia Felci
Data:29/04/2020 15:00:20